DISCORSO

DELL' AVVOCATO GENERALE

NICCOLA NICOLINI

PRONUNZIATO ALL' UDIENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
NEL DÌ 2 GIUGNO 1812

ristampato con note relative alla giurisprudenza
ed alle leggi posteriori

Rebus cunctis inest quidam velut orbis . . . . Certamina ex honesto maneant.
TAC. Ann. III, 55.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA SALITA INFRASCATA N. 344.

1835.

DISCORSO

Delle attribuzioni della corte suprema di giustizia.

Sommario.

I. Occasione che diè la causa di *Lepore* per trattare, come preliminare di essa, I, delle origini, II, dell' oggetto, III, delle attribuzioni della corte suprema, § 1 e 2.

II. Perchè d' una instituzione che par tutta francese, si prende a ragionare, derivandola piuttosto dalle nostre leggi antiche, che dalle francesi, § 3, 4 e 5.

III. *Origini.* — Prima instituzione del sacro consiglio nel 1442: suoi punti di rassomiglianza con l'attuale corte suprema, § 6, 7 ed 8. — Raccolta delle sue decisioni, come di una corte regolatrice, e loro autorità in Europa, § 9.

IV. Sovvertimento di principii (1501): collaterale: governo viceregnale: lunga e trista notte civile: meglio è andare di salto dal 1501 al 1735, § 10 e 11.

V. Ringiovanimento del sacro consiglio (1735): instituzione della real camera: leggi del 1774, § 12 a 16. — Somma de' principii del sistema giudiziario dopo il 1774, § 17.

VI. Nella corte suprema si son fusi i principii della instituzione del sacro consiglio e della real camera, § 18.

VII. *Oggetto.* — Non appena che si annunzia in un regno la pubblicazione di un corpo compiuto di leggi, due conseguenze ne derivano; proscritta la facoltà di ampliare o restringer la legge; indipendente la giustizia dalla potestà legislativa, § 19. — Perchè Giustiniano cui piacque tanto la prima, non sancì la seconda conseguenza, § 20. — Come vi supplivano in parte le nostre leggi, § 21.

VIII. Sancita con legge espressa la seconda conseguenza, da questa, per togliere la necessità frequente dell' intervento del legislatore ne' giudizii, nasce la necessità d' un corpo custode de' confini delle giurisdizioni, § 22. — Questo è la corte suprema: ella giudica *de iure constituto*, *non de iure litigatoris*, *ivi*.

IX. Vanità di voler sostituire a questa custodia legale dei

Sez. I. *Occasione, metodo e divisione del trattato* (1).

Signori, inurbano forse e superbo parer potrebbe ad alcuno, che nel mio primo ragionamento pubblico a questo illustre consesso, prima di parlar della causa ch'egli è chiamato a decidere, io prenda a discorrere

(1) La *corte suprema di giustizia*, col nome di *gran-corte di cassazione*, venne instituita con legge del 20 maggio 1809, e distinta in due camere, l'una civile insieme e criminale, l'altra de'ricorsi. Fu messa in attività nel dì 7 gennaio 1809. Le sue attribuzioni erano state da questa legge disegnate con regole troppo generali. Quindi convenne particolarizzarle meglio e diffinirle con molti decreti e rescritti ed ufizii ministeriali.

Il decreto del 3 aprile 1812 fuse questi atti del governo

la storia ed i principii della sua instituzione, e ricercarne l'oggetto, e riconoscere i confini delle sue attribuzioni. Ma appunto perchè questo è il primo giorno in cui l'autorità vostra, rinnovellata da novella legge si spiega, parmi necessario il ragionare alquanto di questa legge, ond'io ne faccia base e sostegno al mio dire.

2. Anzi nella causa presente mi veggo a far ciò quasi forzato; perciocchè ella nasce da un misfatto commesso nel dì 3 gennaio 1809, quando cioè, sebbene le nuove leggi fossero state già pubblicate, erano appo noi tuttavia in vigore le antiche (1): ella poi venne due volte trattata in corte suprema sotto l'impero della legge

---

in una sola legge. Con questa la *corte di cassazione* venne distinta in tre camere, *civile*, *criminale*, e *de' ricorsi*. Fu messa in attività nel dì 2 giugno dell'anno medesimo.

Finalmente la legge organica del 29 maggio 1817 ne cangiò il nome in quello di *corte suprema di giustizia*: fu abolita la camera de' ricorsi; e la sua divisione rimase a due camere, *criminale*, e *civile*. Fu messa in attività del dì 23 luglio dello stesso anno 1817.

La prima causa che si trattò nella *corte di cassazione* del 1812 fu quella di *Tobia Lepore* (Moles commessario, Nicolini min. pub., Ciancio, avv.). Le mie *conclusioni* vennero divise in due parti. La prima parte fu una specie di *discorso inaugurale*, ed è questa che ora vien pubblicata. La seconda parte riguardò la causa, e venne inserita nell'arresto che nel detto dì 2 giugno fu pronunziato dalla corte: le principali quistioni di diritto risolute in questa seconda parte sono nel *supplimento alla collezione delle leggi*, n. 210, § 3.

La prima causa che si trattò nella corte suprema di giustizia del 1817 fu quella di *Cataldo Terrone* (Parisi comm. Nicolini m. p., Palladini avv.). Le mie conclusioni furono divise ugualmente in due parti, la prima delle quali era anche un discorso inaugurale. Sono pubblicate per intero nel d. *suppl*. n. 1, come prefazione di tutta quell'opera.

(1) L'esecuzione delle nuove leggi cominciò nel dì 7 gennaio 1809.

organica del 20 maggio 1808 (1); e torna a voi per la terza volta, oggi che il decreto del 3 aprile ultimo ha già ricomposto e riordinato questo supremo collegio. Queste circostanze all' ingegnoso sostenitor del ricorso sono state di occasione per mettere in movimento le leggi varie di queste tre epoche, ed aggiungervi la legge francese, e trarre da ciascuna quanto al suo impegno egli ha creduto favorevole. Nè io potrei ad uno ad uno combattere i motivi moltiplici ch' ei presenta ad ottenere l' annullamento dell' ultima condanna, se non mettessi volta per volta le leggi di queste tre epoche in confronto fra di loro; il che mi obbligherebbe a continua e noiosa ripetizione. Ragion d'ordine dunque vuole, ch' io prima le trascorra tutte; che ne indichi le origini e le differenze; e che in fine io formi di questo ragionamento come la *maggiore*, comune poi a tutti i miei sillogismi.

3. Nè per far ciò io verrò a recitarvi sol quello che troviam registrato negli autori francesi. Grave, perchè servile, e poco alla cosa, nulla alla dignità vostra nè all' amor patrio convenevole, mi sembra il metodo, renduto omai troppo ne' nostri tribunali comune, di non trattare le quistioni di dritto che con l' autorità delle decisioni e de' giureconsulti di Francia. Non è già ch' io non tenga in alta venerazione i nomi di LOCRÉ, di MERLIN, di SIREY. Ma noi prima delle leggi nuove non eravamo certo senza leggi nè senza giurisprudenza. All' incontro nella missione onorevole che ci si è data dal governo, non ci si è imposto già di rompere ogni comunicazione tra le nostre antiche leggi e la nuova, ma bensì di considerar questa come un miglioramen-

---

(1) La prima volta nel dì 20 novembre 1809, ABAMONTE commessario, CIANCIULLI m. p.; la seconda nel dì 23 aprile 1811, lo stesso ABAMONTE comm., POERIO m. p.

to ed una continuazione di quelle ; tal che le prime nelle materie non trattate dall'ultima son tuttavia in vigore. Il che presuppone nella mente stessa del legislatore tra le une e l'altra un legame, non pur di analogia, ma di filiazione ; non potendo presumersi ch' egli avesse voluto in alcuni casi regolare le cause con due leggi sì contrarie e nemiche fra di loro, come sono la barbarie e la civiltà, le tenebre e la luce. So bene che la *non-retroattività* della legge non deriva da ciò ; ma trova in questa successione non solo la facilità dell' applicazione del suo principio, ma anche la risposta agl' inconvenienti che potrebbero nascerne.

4. Nè dee pretermettersi che la legislazione nostra e la francese avevano entrambe, prima delle nuove leggi, un fondamento comune in un codice italiano, qual era la romana legislazione. Questa poi fu alterata nell' uno e nell' altro paese da leggi ed usi di popoli settentrionali, e da locali consuetudini, e da provvedimenti per circostanze a ciascun paese proprie e particolari. Ma per tornare in ogni ramo di legislazione, e particolarmente nel giurisdizionale e nel penale, all' unità de' principii, se si era molto speculato altrove, noi non avevamo navigato poco ; e già ci trovevamo nel fatto assai più innanzi della Francia verso questa perfezione ultima della organizzazion giudiziaria e del codice. Basterebbe aprire il Vouglans, giureconsulto che ci conserva le leggi e l' uso di giudicare de' tribunali francesi poco innanzi alle novità del 1791 e del 3 brumaio anno 4, e confrontarne i dettati barbari con la filosofia e la umanità progressiva delle leggi nostre e della nostra giurisprudenza, particolarmente dal 1774 in poi. Che se aggiungeremo a questa le interpetrazioni e le applicazioni che se ne facevano ne' nostri tribunali con la scorta della nostra ordinanza militare del 1789, tutta concorde a' principii di altro codice pur italiano, qual

era il *Leopoldino* pubblicato nel 1783 in Firenze, scorgeremo di leggieri il punto dove era rimasto pria di quell'epoca il foro francese, e dove il nostro era giunto. Ci mancava, è vero, come mancava a tutta l'Europa, un corpo intero e concorde di leggi: spesso i tribunali si trovavano qui, come altrove, fra le contrarietà di leggi diverse, astretti a ricorrere alle regole generali, ed anche all'autorità di leggi e decisioni straniere per conoscere verso qual parte e fin dove, animata e tratta dalla ragione, la sentenza della legge potesse stendersi e pervenire; ove piegarsi o attenuarsi; ove arrestarsi o diffondersi più libera; e quando allargarsi, quando restringersi (1). Non vi ha dubbio però che in ogni materia luminosi erano i nostri principii: le giurisdizioni che uscivano da tutt'altra potestà che dal re, come p. e. la ecclesiastica e la baronale, ristrette assaissimo, e quest'ultima quasi annullata; la tortura abolita (2); vietato il decidere per opinioni di privati interpetri (3); ordinata la motivazione delle decisioni in fatto ed in dritto (4); e ne' soli casi che non trovassero legge espressa che li comprendesse, autorizzato il primo collegio giudiziario del regno a proporre al RE di convertire in legge le opinioni del foro e la ragionata consuetudine di giudicare (5). Tutto qui menava alla unità e perfezione de' principii legislativi, ed alla fusione di tante e sì diverse leggi in un codice solo: sublime pensiero, surto dopo di GIUSTINIANO la

---

(1) GRAVINA, *Originum*, lib. 1, cap. 40.
(2) Pramm. del 14 marzo 1738, § ult., ed ordinanza del 1789, part. 1, cap. 13, art. 35.
(3) D. pramm. del 1738, § 3, art. 1. — Pramm. del 23 settembre e del 26 nov. 1774.
(4) Pramm. del 23 settembre e del 26 nov. 1774.
(5) D. pramm. del 1738, § 3, art. 1. — D. pramm. del 23 settembre e del 26 nov. 1774.

prima volta nella mente di un nostro ministro, e prima della metà il secolo passato, commesso a sommi giureconsulti, fra i quali primeggiava il nostro illustre Giuseppe-Pasquale Cirillo.

5. Se dunque si è cercato qui, prima che in Francia, ridurre verso i principii suoi le diversità, le contraddizioni, le anomalie del vecchio dritto, e se la nuova legge par non solo preconizzata, ma quasi germogliata dalle nostre antiche instituzioni, perchè considerarla, come se improvvisa fosse venuta da lunge ad occupar sedi non sue, e non piuttosto come il compimento e la perfezione delle leggi stesse che avevamo? Stoltezza per me sarebbe, non che incorportabile presunzione, s' io dicessi col gran Galileo: *è mio consiglio mostrare nella presente fatica alle nazioni forestiere, che di questa materia se ne sa tanto in Italia, quanto possa averne immaginata la diligenza oltramontana, e che escono da questo clima non solo gl' ingegnosi trovati per diligenza degl' ingegni* (1), ma ancora i più utili concepimenti in fatto di legislazione. Certamente no 'l potrei mostrar io nelle mie deboli fatiche: ma non perciò debbo dissimularlo in quelle de' nostri padri, e disgradar tanto la patria, che nulla di buono, nemmeno i germi del buono io possa trovarvi. Questi germi appunto, quasi sviluppandosi per se stessi, e dettante pur così la natura delle cose, han prodotta finalmente la instituzione di questo supremo collegio, e ne hanno determinato l'oggetto, e da sì fatta determinazione del suo oggetto escono, come tanti rami, le sue attribuzioni.

---

(1) Galileo, nella sua prefazione a' quattro *dialoghi* delle quattro giornate. — Perchè però sì lunga appo noi è stata la stagione, che Tacito chiama *incuriosa suorum aetas*? Tristo argomento, ma di non vane ricerche!

Sez. II. *A quali principii de' nostri antichi tribunali si attacchi la instituzione della corte suprema.*

6. Con gioia qui vediamo fra voi chi decorò gli ultimi anni del nostro sacro consiglio. Prima della instituzione di quel collegio supremo (1442), per riparare alle gravezze che potevano soffrirsi da giudicati inappellabili, non restava che un rimedio fuori dell'ordine de' giudizii ordinarii, e questo era solo di ricorrere al re per via di preghiere e memoriali. Il re soleva destinar talvolta magistrati o semplici giureconsulti per dargline un parere, dietro il quale ei stesso pronunziava la sentenza ultima nella causa: metodo per cui sovente affari importantissimi erano risoluti secondo il parere di un solo. Perciò fu instituito il sacro consiglio, la cui giurisdizione si estendeva a tutti i regni di Alfonso il magnanimo, illustre suo fondatore; Aragona, Valenza, Maiorica, Sardegna, Corsica, contado di Barcellona, Rossiglione, Sicilia di là del Faro. Esso non riconosceva altro capo che il re, come se fosse suo proprio e particolare consiglio: chè lo stato della legislazione di quei tempi non permetteva che l'esercizio dell'autorità giudiziaria fosse in tutto dalla potestà regia indipendente. Fu però un gran passo verso il compimento della civiltà la permanente instituzione di un collegio, ove con rito certo, sotto la presidenza del re o di chi lo rappresentava, si conoscesse in ultima instanza di tutti i giudizii. Tra le sue numerose prerogative noi ne mentoveremo tre sole. La prima fu quella già indicata da noi, che tutt' i tribunali de' dominii del re vi eran soggetti: la seconda, ch'ei venne principalmente instituito per diffinire

le controversie di dritto (1): la terza, che non vi si procedeva per atti di citazione, nè per libelli o instanze, come presso i magistrati ordinarii, ma per via di suppliche e ricorsi indirizzati al re; ed il re stesso al principio, poi per mezzo del presidente il quale in ciò ne faceva le veci, li segnava e li commetteva (2).

7. Ciò che di analogo era in Francia non valeva certo quanto il nostro sistema. Il re anticamente vi sospendeva e rescindeva i giudicati, come si faceva appo noi pria del sacro consiglio; quando con l'ordinanza del 1453, posteriore a questa nostra instituzione, Carlo VII prescrisse che non più gli si proponessero lettere di sospensione, e se alcuna mai l'altrui importunità glie ne strappasse, niuno la ubbidisse. Ma il bisogno pubblico di avere chi sovvenisse alle violenze ed agli arbitrii de' collegi inappellabili, rendeva vane queste prescrizioni. All' incontro non vi s' instituì mai un corpo giudiziario che soprastasse a tutte le autorità giudiziarie del regno; e perciò sotto i re successivi non potette farsi altro che distinguere la proposizione di errore di dritto, dalla proposizione di errore di fatto. Alla prima provvedeva il re stesso nel suo consiglio: per la seconda egli rimetteva la causa per ritrattazione a' vari parlamenti: sistema prevalso fino al 1789. Quale però poteva essere il confine della distinzione di dritto e di fatto in un regno, ove la confusione delle leggi era assai maggiore che presso di noi? Il nostro patrio dritto era scritto nelle constituzioni di Federico e nei capitoli del regno; e le consuetudini erano state raccolte in un volume, e fin dal 1309 dalla regia potestà riconosciute: leggi generali che se mo-

(1) *In quibus de iure disceptabitur*. Toppi, tom. 2, *de orig. trib.*, lib. 1, cap. 4, n. 35.
(2) Giannone, Storia civile, lib. 26, cap. 4.

dificavano le leggi romane, lasciavano pochi casi senza un testo espresso che li definisse. La stessa giurisprudenza che regolava la nostra procedura, era stata messa d'accordo con se stessa, e sancita dal 1424 al 1431 ne' *Riti della gran-corte della Vicaria* (1). Ma in Francia, per non dir altro, si cominciava il processo dall' inquerire qual fosse la consuetudine locale che dovea formare la legge del giudizio, e ciascun parlamento la diffinitiva con le stessa formola de' giudizii di fatto: *è provato*, *non liquet*. Nè vi era poi un tribunal supremo, solamente giudiziario, che fosse come il centro di tutte le giurisdizioni. Quindi era impossibile il ricondurvi tutto per vie costanti e legali all' unità de' principii.

8. Presso di noi per contrario la giurisdizione di un solo tribunale sopra tutti i tribunali del regno, rendette di sua natura uniforme e concorde la giurisprudenza. Tal giurisdizione ne' primi tempi della sua instituzione non era che straordinaria, siccome è la vostra: egli era il censor supremo di tutt' i tribunali, come voi siete; e principalmente e direttamente ei guardava *ius constitutum* (2), cioè l' interesse della legge, come voi fate. Presso voi pure s' instituiscon oggi i giudizii per via di memoriali e ricorsi; e per tacere di altre rassomiglianze, quel primo sacro consiglio giudicava col numero di nove consiglieri, come voi giudicate (3).

9. La natura della instituzione di un' unica e suprema corte regolatrice, inspirò a Matteo degli Afflitti, cattedratico nella nostra università degli studi,

---

(1) All' incontro la detta ordinanza del 1453 fu la prima legge di procedura che, trent' anni dopo la pubblicazione di questo nostro codice di rito, ebbe la Francia.

(2) *In quibus de iure disceptabitur*, come dice il Toppi.

(3) Giannone, lib. 26, cap. 4.

e consigliere nel tempo stesso del sacro consiglio, di raccoglierne e pubblicarne le decisioni: primo in Europa a dar questo esempio (1). Ed appunto perchè, con ragione uniforme, più *de iure constituto*, che de' particolari de' litiganti in esse trattavasi, si alzò tosto a tanta fama il sacro consiglio, che le sue decisioni eran citate come oracoli ne' tribunali stranieri (2). Ah! perchè i pregiudizii del tempo e l'amor del potere lo sviarono, fin dal suo bel principio, da sì nobile oggetto; sì ch'egli, piuttosto che tribunal della legge, amò chiamarsi *tribunale delle appellazioni*? E tale, e forse meno ei divenne, quando le sue più eminenti prerogative furono trasferite nel *consiglio collaterale*.

10. Era appena trascorso poco più di mezzo secolo dalla fondazione del sacro consiglio, quando (1501) i nostri re della dinastia d'Aragona caddero vittima dell'odio e della vendetta de' baroni, la cui mal fida influenza in tutti gli ordini militari e civili del regno corruppe e prostrò le forze nazionali innanzi ad armi straniere (3), ridotte tosto in quel Consalvo di Cordova che con iattanza spagnuola fu detto il *gran capitano*. Molte parti della Spagna sotto Alfonso il magnanimo erano state nostre provincie (§ 6): allora diventammo noi provincia della Spagna, regolata in quei primi anni ad arbitrio del *gran capitano*, il quale *sine lege certa, sine iure certo omnia gubernabat* (4).

(1) È incerto se nel 1499, o nel 1509. Giannone l. c.

(2) Filippo Decio nel cons. 379. — Giann. l c. — Il sommo giureconsulo francese Dionisio Gotofredo si appoggia spesso all' autorità di queste decisioni.

(3) Guicciardini, lib. 2, cap. 5, e lib. 5, cap. 2. — *Il principe*, cap. 24. — V. in Camillo Porzio la congiura de' baroni, da cui tanti mali ebber cominciamento.

(4) Parole della l. 2, § 2, D. I, 2, de *origine iuris*. — V. Guicciardini, d. lib. 5, cap. 2 e *segg.*, e Giannone lib. 30, pr. e cap. 1.

Deboli e forse ingrate giungevano a principe lontano le voci della umanità e della giustizia. Convenne dunque ricorrere ad altre arti contra Consalvo, e renderlo sospetto di affettare il regno. Ma un re che non aveva esitato di privare di un colpo di tutte le dignità, e far menare in Europa carico di catene quel grande italiano che con valor più nobile e con mezzi più semplici gli aveva dato d' un nuovo mondo l'impero, non si fidò di proceder del pari contro di chi era alla testa di un esercito vincitore. Venne dunque in Napoli egli stesso (1); lusingò la città più con privilegi e con grazie, che con veri provvedimenti di ben generale; e seco ricondusse in Ispagna sotto sembianze d'onore il duce temuto (2). Allora lasciò al governo del regno il conte di Ripacorsa, da cui veramente comincia la dominazione straniera, l' indebolimento, se non vuol dirsi l'estinzione d'ogni virtù nazionale, e la serie, quasi tutta per noi dolente, de' nostri vicerè per oltre due secoli. A frenarne, dirigerne e vigilarne il potere, ma per tutt' altro oggetto che perchè costoro non ne abusassero contro i sudditi, lor si diedero degli assessori, quasi sempre stranieri. Costoro col nome di reggenti di cancelleria lor erano *a lato*; dal che il nome di *consiglio collaterale* (3).

11. Questa fu l'epoca che spopolò, impoverì e rendette nidi di malfattori e di briganti le provincie del regno. La confusione de' poteri, particolarmente nella giustizia penale, era al colmo. Abbiamo prammatiche che sembrano liberare da ogni dipendenza dal collaterale le cause spettanti a' collegi giu-

---

(1) Nel 19 ottobre 1506, secondo Giannone.
(2) Nel 4 giugno 1507.
(3) Giannone, Storia civile, lib. 30, cap. 2.

diziarii (1); ma in verità eran tutti in quel corpo riuniti i poteri così giudiziarii, che legislativi: nulla allora era più facile, quanto il vedere dal collaterale decise le cause particolari, o rescisse (indizio certo di tempi luttuosi) le cose giudicate (2). Se qualche vicerè ha sentito mai alcun stimolo di gloria, niun d'essi al certo fu accessibile a' sentimenti di vera giustizia e di amor nazionale. Meglio sarebbe dunque che sparissero dalla nostra storia questi anni dolorosi, se non serbassero le memorie di più d'uno sforzo generoso per migliorarne il destino, se non facessero ricadere su' loro autori le colpe delle quali molti ingiustamente ci aggravano, e se non si fossero veduti in questi tempi, per virtù ingenita, e quasi da sè, emergere sotto il nostro cielo, ANGELO DI COSTANZO, TORQUATO TASSO, GIO. BATTISTA LA PORTA, CAMILLO PORZIO, OTTAVIO SAMMARCO, GIO. VINCENZIO GRAVINA, DONATO ANTONIO D'ASTI, PIETRO GIANNONE, GIO. BATTISTA VICO, ed altri egregi filosofi, storici, giureconsulti e poeti. Ma per la storia della vera legislazione patria, convien correr di salto dal 1501 al 1735, quando si ricompose il regno, si abolì il consiglio collaterale, si creò un consiglio di stato, e renduto l'antico lustro al sacro consiglio, si staccò di nuovo, il più che i tempi il permettevano, l'autorità giudiziaria dalla legislativa (3).

12. Cinque grandi provvedimenti, restaurati o fatti da quell'epoca in poi, avvicinano al nostro scopo quella nostra legislazione. — Il primo fu che ristrette effettivamente le facoltà ordinarie del sacro consiglio

(1) Pramm. 1, *de officio regiae cancellariae*, del 1627.

(2) DIONE, lib. 58, e SVETONIO, in *Domitiano*, cap. 8, dicono lo stesso de' tempi di TIBERIO e DOMIZIANO.

(3) Pramm. 2 *de officio regiae cancellariae sublato*, 7 giugno 1735.

alle appellazioni da' tribunali inferiori, ei fu repristinato, se non in tutte le sue originarie attribuzioni, in molte al certo de' prefetti del pretorio. Quindi niuna autorità di appello a lui superiore; nè altro gravame si ammetteva avverso le sue decisioni, che o quello delle nullità, o quello della reclamazione *exequuto decreto*; gravami però che discuteva egli stesso (1). Qualunque altro tribunale inappellabile che con facoltà da lui indipendenti era stato prima, o venne instituito da poi, partecipò del dritto medesimo. Tale p. e. era la camera della sommaria (2), ed in tempi a noi più vicini fu la giunta de' delitti atroci degli ecclesiastici, la giunta de' veleni, l' udienza di guerra e casa reale (3). I quali tribunali, al pari de' prefetti del pretorio, niun altro tribunale avevan sopra di sè; tal che se i litiganti *contra ius se laesos affirmabant, non provocandi, sed supplicandi licentiam habebant* (4). Ed ecco come non essendo più sopra tutti unico tribunal supremo il sacro consiglio, si estesero anche per gli altri tribunali inappellabili il ricorso e le suppliche per revisione, le quali continuarono a dirigersi al principe: rimedii di lor natura straordinarii, i quali riguardavano più la legge violata (*contra ius laesos*), che il privato interesse del litigante. Se non che de' quattro capi di ruota o sia presidenti di sala del consiglio, preseduti dal

(1) Pramm. 1, *de off. reg. cam. S. Clarae*, § 1: ella è del dì 8 giugno 1735. — Pramm. 18, *de ord. et forma iudiciorum*, del 14 marzo 1738, § 3.

(2) GIANNONE ne fa certi che a' tempi della dinastia d'Aragona il sacro consiglio era tribunale superiore alla Sommaria. Tempi poi solo fiscali fecero divenire questo tribunal fiscale, supremo anch' esso ed inappellabile.

(3) Suppl. alla collez. delle ll. n. 201.

(4) L. un. C. VII, 42, *de sententiis praefectorum praetorii*.

primo presidente, si formò allora, per sovrastare appunto a tutte le giurisdizioni, la camera reale, ch'era nel tempo stesso collegio consultivo del principe nelle quistioni più dubbie di dritto, ed unico e supremo giudice in alcuni casi, non già ordinario di appellazione, ma straordinario de' ricorsi al principe e delle revisioni. Questa è l'instituzione che si lega più da vicino alla vostra.

13. Il secondo provvedimento fu che questo ricorso al principe, non meno che l'appellazione, era nelle cause criminali negata appo noi tanto all'accusator privato che al pubblico, tutte le volte che il reo fosse stato assoluto (1). Che se costui veniva condannato, l'appello solo degli accusatori seguiva le regole del diritto comune (2); ma il loro ricorso, e specialmente quello dell'avvocato fiscale, non potea prodursi che per due soli capi, nullità insanabili di rito, e manifesta violazione alla legge. Ed esso doveva immediatamente seguire la pubblicazione della decisione, con la formola solenne scrittavi di mano dello stesso avvocato fiscale: *Fiscus petit recursum.* Dovea quindi essere disteso per capi motivati, e presentato al principe. Ed il principe lo rimetteva per i reati ordinarii alla camera reale, e nelle cause militari al consiglio supremo di guerra; perchè quivi si discutesse, non già il merito della causa, ma il merito del ricorso, nel solo fine di rilevare le contravvenzioni alla legge. Nel che gli usi nostri erano così severi, che l'ammessibilità si riputava di strettissimo dritto, nè solo per le forme del ricorso stesso, ma anche per i termini entro i quali doveva esso prodursi. Se il ricorso si dichiara-

---

(1) Rito 258 e 261. — È appunto ciò che intorno a' ricorsi del min. pub. e della parte-civile, prima prescrisse l'art. 8 del decreto 12 sett. 1811, e poi l'art. 318 pr. pen.

(2) D. rito 261, e quivi Petra.

va sussistente, il giudicato veniva rescisso, e l'esame del merito della causa dovea rimettersi ad altro tribunale (1). Il qual rigore però cessava per le suppliche de' condannati. Per essi non vi era termine per la produzione o presentazione delle suppliche; ed il tribunale a cui il principe, dietro il richiamo accolto da lui, le rimetteva, riesaminava nel merito in grado di revisione la causa, e pronunziava.

14. Or chi non iscorge in quel nostro ricorso fiscale, e nel metodo della sua disamina, non pure il foriero, ma l' immagine vera de' nostri attuali ricorsi? Non si è fatto altro che sciogierli da ogni regio intervento, e renderli generali e comuni alle cause civili ed alle penali, ed all'accusator pubblico ed al condannato.

15. Il terzo provvedimento della nostra legislazione dal 1735 al 1774 fu di rimettere in vigore le antiche leggi di non potersi attaccare di nullità una decisione, se non si allegava di esservisi violata una legge espressa; e ciò con la soscrizione d' un avvocato, e col deposito d' una multa ove il gravame fosse rigettato, tranne il caso d' indigenza (2): principio che oggi regola le nullità che a voi si propongono, ed il deposito nelle cause civili. — Il quarto fu d' imporre al sacro consiglio, piuttosto che decidere ad arbitrio, di sospendere i giudizii e riferire, ov' ei non trovasse legge espressa o argomento di legge che li diffinisse, e discutere quattro volte l'anno a camere riunite gli articoli

---

(1) Nel d. n. 201 del suppl. alla collez. delle ll. abbiamo riportato tutto l' andamento della causa di *Ferdinando Loliscio*, nella quale la mia difesa, poggiata tutta sopra questi principii, riportò ad essi la nostra pratica forense intorno a' ricorsi fiscali, benchè ella a quell' epoca (1805), per la rarità di sì fatti ricorsi, fosse stata già oscurata dal tempo e quasi in disuso.

(2) Pramm. 4 et 5 *de dilationibus*. — D. pramm. del 1738, § 1, art. 19; § 2, art. 2; § 5, art. 3.

più importanti di dritto controverso, e farne rappresentazione al re per ridurli in legge (1). E così voi procedete ora a camere riunite nel caso di dubbio di legge, e nel fine di ogni anno spedite una deputazione al governo per indicargli i nuovi bisogni che richieggano nuovi provvedimenti legislativi (2). — Il quinto fu che alla camera reale vennero deputate tutte le cause di conflitti e controversie giurisdizionali, ch' ella risolveva in linea di regolamento di giudici (3): queste ultime attribuzioni passarono in tempi a noi più prossimi alla giunta delle quistioni, e sono state poi tutte a voi trasferite.

16. Tre altri freni imposero le nostre leggi all'arbitrio de' giudici; sempre, la pubblicità della discussione; dal 1774 in poi, la motivazione delle decisioni; talvolta, la dazione di giudici aggiunti in caso di nullità. — La pubblicità della discussione, intesa a ridestare ne' giudici il pudore della giustizia, veniva appo noi portata quasi all' eccesso; ella era di essenza in ciascuna causa così criminale che civile (tranne le cause di stato), e lo era finanche nelle materie puramente consultive: quindi liberissima la difesa, maggiore, ed influente appo noi più che in ogni altra nazione, l' eloquenza del foro, e venerata, e scala a tutti gli onori la profession di avvocato. — La necessità della motivazione rendeva conto a' litiganti al pubblico ed al governo della verità e della fede che presedeva a' giudizii: tal che i popoli

---

(1) D. pramm. del 14 marzo 1738, § 3, art. 1. — Pramm. del 26 nov. 1774.

(2) Art. 27 e 28 del decr. 3 apr. 1812. — L' art. 141 della l. org. del 29 maggio 1817, e l'art. 149 della l. org. del 7 giugno 1819 non permettono più questa deputazione, ma vogliono che tanto la corte suprema di Napoli, quanto quella di Palermo deliberino una volta l' anno intorno a' miglioramenti legislativi, e ne facciano rapporto al re.

(3) D. pramm. 1, *de off. reg. cam. S. Clarae*, § 5.

pur troppo portati a sospettare e maledire quello che non intendono, potevano per se stessi conoscere la giustizia delle decisioni: *questo è il vero decoro dei magistrati, e non quello stilo d'oracoli* che alcuni avrebbero voluto surrogarvi (1).—Le nullità poi sarebbero state un mezzo assai lieve ed insufficiente innanzi agli stessi giudici (§ 12): ma nelle cause più gravi si aggiungevano dal re altri giudici al primo collegio, i quali lo rendevano non solamente diverso, ma più numeroso. Bisogna che i giudici sieno assai, diceva il più gran pubblicista d'Italia; perchè i pochi fanno sempre a modo de' pochi. Il nostro sacro consiglio non cominciò a giudicare che col numero di nove consiglieri (§ 8): ne' tempi viceregnali tre soli formavano il sacro consiglio (2).

17. Non potea certo farsi di più in uno stato di legislazione così confuso e contraddittorio com'era quello di tutta Europa, e particolarmente, dopo il governo viceregnale, il nostro. Ridurre all'unità d'un principio e sotto il potere della sola camera reale tutte le giurisdizioni; dare a questo tribunale di accorrere con rimedii estraordinarii alle manifeste violazioni di legge; obbligare i giudici a spiegar la ragione del decidere e tutti i motivi su' quali la decisione è fondata, tal che la maggiore di questo sillogismo dovesse esser sempre una legge espressa e letterale, o almeno un argomento di legge, e la minore derivata da calcoli logici

(1) Parole della d. pramm. del 26 nov. 1774.

(2) Non può dissimularsi che di questi tre freni il solo primo, cioè la pubblicità de' giudizii, fu sempre nella più verde osservanza appo noi. Nel fatto poi le nullità si producevano come meglio piaceva; la motivazione divenne per pratica una forma vana. Tanto la mancanza di un tribunale unicamente custode de' confini delle giurisdizioni, fa che tutto ricada presto nell'arbitrio!

con un metodo disegnato pur dalla legge; rendere così quasi palpabile l'osservanza o la violazion della legge per regolare i giudizii di nullità; e dove in fine il caso fosse stato sì nuovo, o le leggi sì diverse e sì dubbie, che non potesse decidersi nè con la legge, nè con l'argomento della legge, dar forma e regola alle rappresentazioni al sovrano; ecco qual era la somma del nostro ultimo sistema giudiziario, spiegato con le due prammatiche del 1738 e del 1774 (1). Questo al certo non era esente da vizii: più assai ne ripullulavano da antichi abusi; perchè in fine la stessa camera reale non si astenne di giudicare spesso, anche in grado di ricorso, del merito delle cause. Ma fino a tanto che le norme regolatrici de' diritti e delle obbligazioni non erano ben stabilite in un codice unico e concorde, o tutto avrebbe dovuto concedersi all'arbitrio illimitato de' magistrati, o non potea sperarsi che questo.

18. Oggi finalmente vediamo adempiuto l'antico voto (§ 4) di avere un corpo solo e concorde di leggi. Le leggi però propriamente dette civili, se per la maggior parte ci son venute di Francia, ritengono in ogni articolo la fisonomia ed i principii della romana origine e della italica sapienza (d. § 4): le leggi penali e di procedura penale, meno dalle francesi, che dalle romane o dalle nostre patrie leggi dipendono: le giurisdizionali sono quali convengono all'applicazione di leggi sì fattamente composte. Se dunque l'instituzione di questa corte suprema appartiene alle leggi giurisdizionali, bello è l'indagare come la fusione delle nostre antiche leggi nel codice, abbia operata nel tempo stesso la fusione delle attribuzioni dell'antico sacro consiglio e della real camera nella corte suprema.

---

(1) V. il comento del Filangieri alla pramm. del 23 settembre 1774, dedicato al march. Tanucci.

SEZ. III. *Dell' oggetto della instituzione della corte suprema.*

19. Qualunque legislatore venga a promettere una legislazion compiuta e concorde a popoli che han leggi, sì, ma oscurate dal tempo, mal intese per la diversità del linguaggio e de' costumi, poco precise, insufficienti, discordi, e voglia nel tempo stesso frenare in mezzo a' bisogni pubblici che nascono in questa confusione, l'arbitrio de' magistrati, non può fare a meno, fino a tanto che non attenga la sua promessa, di conceder molto agli argomenti di legge ed alla interpetrazione, e riserbare a sè intanto o il giudizio de' richiami straordinarii, come si faceva appo noi prima del 1442 (§ 6 ad 11), o la facoltà di delegare i ricorsi, come si faceva dopo l'instituzione della real camera (§ 12): quest' epoca ultima fu per noi un tempo di esperimenti e di maturazione per conoscere nel fatto i veri bisogni dello stato.—Ma quando si pubblica finalmente un corpo compiuto di leggi, ciò porta di necessità che il legislatore supponga esser esse sufficienti a tutt' i bisogni della giustizia. Dal che due conseguenze. La prima è che rimanga vietata a' giudici ogni facoltà legislativa, e perciò ogni interpetrazione estensiva o restrittiva, siccome nella circostanza medesima la vietò GIUSTINIANO (1). La seconda, o non veduta o non voluta da GIUSTINIANO, è che il legislatore, dopo aver fissate le giurisdizioni e le leggi, per non essere in contraddizione con se stesso intorno alla loro sufficienza, non intervenga più, nelle cause particolari nemmeno in caso de' rimedii straordinarii del ricorso

---

(1) L. 2 § 21, C. I, 17, *de veteri iure enucleando.*

e della revisione (1): duplice conseguenza che si riduce ad una sola; distinzione precisa tra l'autorità giudiziaria e la potestà legislativa.

20. Ed è evidente perchè Giustiniano non volle sancire la seconda conseguenza: ei non pensò all'instituzione d'una corte regolatrice. Che se avesse lasciato, senza di essa, libero e indipendente del tutto il potere giudiziario, ne sarebbe nato necessariamente l'arbitrio indefinito, anzi il dispotismo de' magistrati inappellabili; perchè, investiti costoro di un potere supremo, secondo il quale le loro decisioni in niun caso, e nemmeno dal principe potessero esser rescisse, chi avrebbe potuto trattenerli dal trascorrere ogni giorno ad interpetrazioni legislative? La tendenza dell'uomo all'arbitrio, il desiderio di dare la più grande estensione possibile al proprio potere, e l'ambizione di far conoscere di più in più sempre importante la propria carica, avrebbero renduto a poco a poco maggiori gli uomini delle leggi, ed il tribunal supremo sarebbe diventato al fine l'arbitro delle sostanze e della vita di tutti.

21. Gli antichi conoscevano corpi e magistrati permanenti, custodi e conservatori de' principii governativi, o restauratori opportuni degli ordini, quando con pericolo della cosa pubblica si venisse a deviare da' loro principii (2). Fuori però di quello che si faceva dalla nostra real camera in caso di ricorso fiscale (§ 13), non troviamo che si fosse pensato mai alla instituzione di un corpo puramente giudiziario, che senza esser egli giudice del merito delle cause, e senza che il principe se ne occupasse ogni volta, avesse per oggetto di rescindere ciò che si fa contro le leggi (3),

(1) Noi non presentiamo che le ragioni del giureconsulto: quelle de' politici discendono da sfera più alta, che non è la nostra.

(2) Discorsi sulla prima deca di Tito-Livio, lib. 3, cap. 1.

(3) Vico, *Scienza nuova*, lib. 4, ne' tre cap. *della custo-*

restaurando così la loro osservanza. Ne' soli ricorsi fiscali la real camera agiva co' vostri attuali poteri; ma il ricorso doveva di necessità presentarsi al principe; tal che ella vi procedeva più per sovrana delegazione, che per giurisdizione attribuitale da una legge generale. Nelle revisioni poi che si ordinavano a suppliche de' rei, il giudice dell' ammission del gravame era sempre il re stesso, e la camera reale procedeva ugualmente per di lui particolar delegazione, tranne le cause di morte, di forgiudicazione e di tortura, le quali erano da lei rivedute di ufizio e sugli atti stessi delle cause, purchè queste non fossero state giudicate per altra delegazione straordinarissima. Il principio da cui l'ammessione tanto de' ricorsi fiscali, quanto della revision dipendeva, era il medesimo che ci conserva MACRO nella l. 1, D. XLIX, 8, *quae sententiae sine appellatione rescindantur*, cioè *cum contra sacras constitutiones iudicatur*, *et cum de iure constitutionis*, *de iure constituto*, *non de iure litigatoris pronuntiatur*. Ma questo principio fu egli sempre serbato?

22. Non appena però che la seconda conseguenza

---

dia de' confini, *della custodia degli ordini*, *della custodia delle leggi*, fu il primo che diede qualche idea su di ciò. Ma il pretore, il proconsole, il senato stesso di Roma, non erano al certo magistrati puramente giudiziarii, che sol vigilassero alla custodia delle leggi nell'applicazione d'esse alle cause particolari. Anzi i primi due avevano molto della facoltà legislativa, nè riconoscevano magistrato superiore che li respingesse al bisogno entro i confini delle leggi scritte: quindi continue le accuse *de repetundis*. Il senato poi era un corpo politico che giudicava spesso o delegava il giudice nelle cause che *ad summam rem pubblicam pertinebant*, nè osava veder mai se un giudicato era contro la legge. Chi n' era percosso, non potea far altro che agire o in via civile o in via criminale contra il giudice in caso di dolo o di corruzione: rimedii estremi che partorivano più scandalo, che buon frutto.

derivante della pubblicazione di un corpo compiuto di leggi (§ 19) è sancita solennemente, e che il re dichiara di non voler più prendere parte alcuna nell'amministrazione della giustizia particolare, non potrebbe più ricorrersi a lui perchè ripari alla ingiustizia manifesta di un giudicato. Un giudizio di revisione fatto direttamente dal legislatore, siccome potrebbe confondere la facoltà giudiziaria e la legislativa, non sarebbe esente dal pericolo della *retroattività* di una legge (§ 3). La pubblicità delle discussioni e la necessità della motivazione delle sentenze (§ 16) non riparano a tutti gli arbitrii (§ 21). Il rimedio delle nullità, vano, se quelle si discutessero innanzi a' giudici medesimi, diventerebbe anch' esso contrario al principio di bastar sola ne' giudizii la legge, se tuttavia si chiedessero al principe, causa per causa, giudici nuovi ed aggiunti (d. § 16). Conveniva dunque trasportar la giurisdizione di queste nullità ad un altro collegio giudiziario, instituito permanentemente a quest' oggetto; e questo collegio è la corte suprema. Conveniva del pari riportar l'indole di queste nullità alla primitiva loro indole (§ 15), cioè non a violazioni del privato dritto del litigante, come p. e. *quod iudex negaverit aliquem de aetate sua, vel de numero filiorum probasse*: tutte le quistioni di tal fatta, essendo quistioni di puro fatto, hanno bastante garentia di giustizia nelle appellazioni, negli altri rimedii ordinarii e nel numero de' giudici: l'ordine generale non può esservi interessato, se non in quanto può esservi violato o l'ordine delle giurisdizioni, o il rito prescritto per regolar le indagini, per regolare la discussion delle pruove, per pubblicare la pronunziazione del giudice; non altrimenti ch' è toccato direttamente il legislatore ed il pubblico dalle violazioni del testo espresso della legge. Tale è p. e. se a chi vuole scusarsi

da una tutela *vel beneficio liberorum, vel aetatis, vel privilegii, iudex dixerit neque filios, neque aetatem, neque ullum privilegium ad excusationem prodesse* (1), o quando il giudice pronunziasse al di là della sua giurisdizione, o senza discussione pubblica, o contro l'ordine stabilito dalle leggi di procedura (2).

23. Alcuni, a' quali sembra una troppo ardita novità ed un mezzo di prolungamento di liti, l'instituzione di un collegio che non giudica *de iure litigatoris*, ma *de iure constituto*, avrebbero voluto ammetter piuttosto una terza appellazione nelle cause che non presentassero una *doppia conforme*. Ma in primo luogo la verità della cosa giudicata, sulla quale *status rei publicae maxime continetur* (3), non è in se stessa che una presunzione, quando però le leggi giurisdizionali, le leggi di procedura, le leggi regolatrici de'dritti e delle obbligazioni vi sieno state osservate. Per veder ciò, può instituirsi, ed è instituito in voi un collegio supremo, il quale, riconosciuto che ha, essere stati questi tre rami della legge osservati nel giudicato, gl'imprime, per così dire, il marchio della sua legale presunzione. Ma il secondo o il terzo giudice per cui si farebbe la doppia conforme, non è inteso a veder solo ciò, nè a vederlo uniformente in tutti i giudicati del regno. Adunque la doppia conforme non può dare che un'altra presunzione. Dunque in questo caso la verità della cosa giudicata sarebbe una presunzione di presunzione, la quale verrebbe nel pubblico combattuta sem-

(1) Esempi presentati dalla d. l. 1, D. XLIX, 8, *quae sententiae sine appell. rescindantur*.

(2) L. ult. D. II, 1, *de iurisdictione*. — L. 4, et 6, C. VII, 45, *de sententiis et interloc. omnium iudicum*.

(3) Cic. *pro Sulla*, cap. 22.

pre da una contraria presunzione, la quale non fu dissimulata dalla nostra prammatica del 1774 (§ 16), cioè che in uno, come in più tribunali, particolarmente se non sieno troppo numerosi (d. § 16), il potente trova sempre ragione contro il debole, e che le passioni e l'intrigo regolano spesso i giudizii, quando i magistrati non son vigilati da un collegio di censura, non interessato per l'una o per l'altra parte, e in conseguenza non aggravato dalla facoltà di giudicare *de iure litigatoris.*

24. In secondo luogo non è sì agevole, come alcun pensa, il trovar nelle decisioni, cioè tanto ne' loro motivi, quanto nella dispositiva, una doppia conforme, specialmente se le cause sieno assai complicate di quistioni e di fatti, come sono le cause più gravi. Per incontrarci dunque in una doppia conforme, ci converrebbe andare di appellazione in appellazione; e se si dicesse doverci fermare ad un'ultima, il giudice di questa diverrebbe appunto quel giudice arbitrario e dispotico, che si vorrebbe evitare (§ 20). Nè dee mai dimenticarsi la sentenza di Ulpiano, che parlando appunto de' giudici di appello ci lasciò scritto: *nonnunquam bene latas sententias in peius reformant; neque enim utique melius pronunciat qui novissimus sententiam laturus est* (1). Che ciò avvenga talvolta nelle quistioni di puro fatto, nelle quali sta il dritto de' litiganti, è un male irreparabile anche nella ipotesi della doppia conforme, male ch'è figlio della debolezza ingenita dell'umana natura; e dopo che la legge vi ha dato soccorso con la distinzione delle giurisdizioni, con la depurazione di queste per via delle ricuse e della *presa-a-parte*, co' gravami ordinarii, con le regole

---

(1) L. 1, D. XLIX, 1, *de appellationibus et relat.*

del rito che atto per atto manoducano il giudice per le vie della legge, non può farvi di più: un giudice superiore cui si desse di diffinir tutto in ultimo e terminativo giudizio, non andrebbe esente dalle macchie medesime. Ma per l'osservanza del triplice confine delle giurisdizioni, nel quale sta la presunzione di verità della cosa giudicata (§ 22 e 23), cioè per l'osservanza delle leggi giurisdizionali, per l'osservanza delle leggi di rito, per l'osservanza delle leggi regolatrici de' diritti e delle obbligazioni, può utilmente ben farsi di più, con instituire un cóllegio che sol vegga questa osservanza, e la vegga direttamente. Il suo incarico è assai semplice: vi è o non vi è nel procedimento e nella decisione trapassamento alcuno di questo triplice confine? L'oggetto del suo giudizio è quasi intuitivo e per evidenza di ragione: *non potest idem simul esse et non esse*. Quindi se una è la legge di tutto il regno, questo collegio non può esser che uno sopra tutte le autorità giudiziarie; e per la facilità di sì fatta intuizione, quando ella è deputata ad uomini, come voi siete, consumati nella scienza del dritto, un solo collegio è bastante al suo oggetto per tutte.

Sez. IV. *Attribuzioni della corte suprema.*

25. Nasce da quest'oggetto, che la vostra principale attribuzione è di vegliare alla custodia del triplice confine segnato alle autorità giudiziarie dalle leggi giurisdizionali, dalle leggi di rito, dalle leggi regolatrici de' diritti e delle obbligazioni: voi dichiarate nulli e rescindete tutti gli atti che ne travalicano il segno. Ma se oltre al dire che un atto di tal natura *nullius sit momenti*, *inefficaciter sit pronunciatum*,

vires non habeat (1), e rescinderlo, poteste pronunziare nel merito, chi non vedrebbe che la somma di tutte le facoltà giudicatrici risederebbe in voi, e senza alcun freno superiore (§ 20 e 24)? La nostra allora sarebbe una vera e diffinitiva revisione, la quale potrebbe divenire tanto più delle antiche revisioni arbitraria e funesta, quanto meno ne sarebbe l'ammessibilità dipendente dal potere sovrano (§ 21).

26. Per le quali cose rescisso che avete un giudicato, voi non potete statuirvi nel merito, ma dovete rinviare la cognizion della causa ad un giudice di grado uguale a quello di chi ha nullamente pronunziato. Nè il nuovo giudice viene da ciò obbligato a seguire contro la sua particolare opinione e la sua conscienza i vostri dettami. Secondo i nostri antichi principii, ciò sarebbe stato contrario alla preminenza di un tribunal supremo: ma non vi era timore che questo usurpasse in tutto la facoltà della interpetrazione legislativa; perchè ed i magistrati potevano prima di giudicare interrogarne il Re (§ 15), e dopo il giudicato poteva il Re stesso a se richiamare la causa e rivederla o farla rivedere, e riportare i giudici a quella osservanza della legge da cui si fossero per avventura allontanati (§ 21). Ma oggi ch'egli ha dichiarato dovere i magistrati, indipendentemente da lui, amministrar la giustizia secondo le leggi in suo nome, tal che grave fallo è il sospendere per chiedere il suo oracolo (2), se mai avesse obbligato le altre corti e tribunali inferiori a seguire inviolabilmente i dettati della corte suprema, questa avrebbe potuto a poco a poco tirar tutto a se, ed a

---

(1) Frasi di tutte e tre le ll. registrate nel d. tit. del digesto, *quando sententiae sine appell. rescindantur*.

(2) Art. 4 del cod. civile fr., conforme oggi all'art. 4 ll. cc. — Art. 198 e 200 l. org. nap. — Art. 229 e 231 l. org. sic.

forza di estenzioni e restrizioni rendersi arbitra assoluta di tutte le controversie giudiziali, e nell'applicazione, anzi nell'interpetrazion della legge mettersi a paro del legislatore. Ecco perchè ne' vostri arresti di rigettamento del ricorso non si fa altro che riconoscere nel giudicato l'esistenza delle tre condizioni per le quali la verità legale in esso si presume (§ 23); ed in quelli di annullamento non vi è altro di decisivo di obbligatorio e di diffinitivo, fuor che la rescissione dell'atto nullo (1). Questa rescissione respinge indietro e rimette dentro i loro confini le autorità che li hanno trapassati: nel rimanente le vostre massime, ed i vostri principii, e la stessa ragione de' vostri arresti, sono alle corti ed a' tribunali del regno una guida legale, un consiglio salutare, un' autorità rispettabile, ma non più che una guida, un' autorità, un consiglio.

27. Ciò non ostante la corte suprema può statuire diffinitivamente in molti casi, i quali o non contengono cognizione del merito della causa, o non riguardano puramente il *ius litigatoris*, cioè l'interesse delle parti. — Tali in primo luogo sono le quistioni di sola competenza: la nostra regal camera, e poi la giunta delle quistioni, senza bisogno di delegazione particolare del re, faceva altrettanto (§ 15). Ciò porta seco ch' ella pur diffinisca le domande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica o di sospetto legittimo, quando il rinvio a' termini delle leggi di procedura non possa chiedersi a' tribunali medesimi (2). —In secondo luogo ella pronun-

---

(1) Art. 22 del decr. del 3 apr. 1812, trasfuso nell'art. 118, l. org. del 29 maggio 1817 per i dominii di qua del Faro, e nell'art. 127, l. org. del 7 giugno 1819 per i dominii di là del Faro.

(2) Art. 5 e 7 decr. del 3 apr. 1812. — Così è rimasto statuito dagli art. 133 e 134 l. org. del 29 maggio 1817; e dagli art. 132 a 135 l. org. per la Sicilia, del 7 giugno 1819.

zia diffinitivamente e senza rinvio, quando l' annullamento vien pronunziato per contrarietà di giudicati: perciocchè rescissa la seconda decisione, la corte suprema ordina l' esecuzion della prima: ella allora non giudica del merito della causa, ma rimuove l' ostacolo alla esecuzione del vero giudicato. E per la ragion medesima, quando ella annulla una decisione di corte di appello avverso una sentenza di sua natura inappellabile, dispone la esecuzione della sentenza contro la quale mal si produsse l'appello (1). — In terzo luogo nelle materie penali, se la sentenza o decisione verrà annullata, perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna, non si trovi esser reato qualificato per tale della legge, ella ordina diffinitivamente di mettersi in libertà l'imputato, senza dar luogo a rinvio (2). E questa è la sola volta in cui *contra rationem iuris*, per quella benignità con cui debbono guardarsi le cause penali (3), si devia dal principio della instituzione della corte suprema (4). Fuori di questi tre casi, ella non può che annullare e rinviare.

28. La natura dunque della nostra instituzione è

---

(1) Art. 24 del decr. del 3 apr. 1812. — La stessa facoltà è stata conservata alla corte suprema per l' art. 122 della l. org. nap., e per l' art. 136 della l. org. sic.

(2) Art. 25 del decr. 3 apr. 1812.

(3) L. 14, 15, 16, D. *de legibus*. — L. 80, 90, 141, 155 § 2, et 168, *de regulis iuris*.

(4) Perciò l' ultime leggi organiche non riconoscono più nella corte suprema di giustizia una tal facoltà. Anche nel caso dell' art. 25 del decr. 3 apr. 1812, il quale è lo stesso del secondo comma dell'art. 200 della l. org. nap. e dell'art. 231 della l. org. sic., oggi la corte suprema non può che annullare e rinviare. In compenso le si è data la facoltà della *revision d' uffizio* nel caso degli art. 91 e 137 l. org. nap., e degli art. 104 e 148 della l. org. sic. Di questi art. che riguardano la *revisione di uffizio* daremo un pieno comento con le nostre conclusioni del 14 settembre 1832.

quella di un corpo, sempre giudiziario, ma conservatore delle leggi e vigile custode del triplice confine imposto dal legislatore alle giurisdizioni. Tutto ciò ch' esse fanno dentro i limiti di questi confini, non ci appartiene: la legge vi provvede co' rimedii ordinarii, e talvolta anche cogli estraordinarii presso i giudici del merito (§ 24). Sempre però straordinaria è la vostra giurisdizione, intesa unicamente a ridurre verso i principii loro le alterazioni che possono avvenire nell' andamento della giustizia. Le autorità giudiziarie si perderebbero nell'arbitrio e nel disordine, senza un' autorità di permanente vigilanza, (§ 20 e 25) che troncando ogni abuso e trapassamento de' limiti, ve le risospinga, e le ritiri verso i principii loro, onde la giustizia ripigli la prima riputazione ed il suo primo augumento. Sì fatto troncamento e riduzione verso il principio si faceva prima accidentalmente e dal sovrano medesimo in qualche causa (§ 19): oggi si fa per regolamento stabile e per prudenza intrinseca della legge. Così mediante ordini constituiti, ad ogni vostro arresto di rescissione, viene a rinnovarsi ogni volta e ravvivarsi nelle menti degli uomini la legge: così se ne ritira l'osservanza a quel medesimo principio statuito già solennemente nel 1774 (§ 15 e 16), che non la opinione incerta degli uomini, ma la legge sola, *res surda, inexorabilis, salubrior meliorque inopi quam potenti* (1), è norma inviolabile del giudice: così restaurata ad ogni occasione la legge nella sua osservanza, e dichiarato nullo e respinto indietro ogni deviamento da essa (§ 25), rarissimo nell' amministrazione della giustizia può essere il caso in cui vi sia bisogno di un più forte braccio, qual è quello del legislatore (2).

---

(1) Livio, II, 3.
(2) Tutto questo ragionamento è fondato su' principii del cap. 1 del lib. 3 de' discorsi sulla prima deca di Tito-Li-

29. Or quale è mai questo caso rarissimo, qual è il segno sensibile di questa necessità dell'intervento del legislatore negli affari giudiziarii? Ripigliamo alquanto da più alto la cosa.

30. Tosto che un giudice è deputato ad applicare la legge, egli dee ben intenderla, per comprendervi tutti i casi particolari sottoposti alla sua decisione. La legge non è una macchina, la quale toccata da un'azion criminosa, balestri subito sul capo del reo la pena che gli spetta. Tale par che la suppongano alcuni, benchè eminenti scrittori, i quali atterriti dall'abuso di diminuire o accrescer le pene ad arbitrio, vorrebbero togliere a' giudici anche quella specie d'interpetrazione necessaria ad ogni uomo per ben conoscere ed applicare una regola. La legge non parla per casi: ella dispone con formole generali (1). Ciò porta necessariamente nel giudice la facoltà d'interpetrare, cioè di ben conoscere il valore delle voci della legge, e la sua forza, e la sua estensione, *verba*, *vim*, *potestatem* (2). Questa è l'*interpetrazione giudiziaria*, la quale è di essenza di ogni autorità giudicatrice: senza di essa non può spiegarsi giurisdizione. Quando un'interpetrazione sì fatta non offende alcuna legge espressa, è sempre ne' limiti dell'autorità giudiziale, nè può essere censurata dalla corte suprema (§ 28). Oltre a ciò non appena che il giudice non può più sospendere nè arrestare un giudizio sotto pretesto di oscurità o insufficienza della legge (3), ei dee sempre

---

vio, i quali, più che i comentarii francesi, disvelano la necessità d una instituzione alla quale può rapportarsi la corte suprema.

(1) L. 10, D I, 3, *de legibus*.

(2) L. 17, D. l. 3, *de legibus*.

(3) Art. 4 cod. civ. — Art. 4 delle ll. cc. — Principio conservato dall'art. 198 della l. org. nap., e dall'art. 229 della l. org. sic. — V. *sup.* i § 19 e 26.

provvedere al caso, ed o spiegar la legge s'ella è oscura, o adattarvi le leggi analoghe, s'ella è insufficiente. Di tutto ciò si forma la giurisprudenza, aiuto necessario e supplimento della legge (1). Quando in ciò vi è accordo tra la corte suprema ed i tribunali del merito, questo è il segno sensibile che costoro non sono usciti da' confini della *necessaria interpetrazione giudiziaria*. Utile perciò fu il pensiero di Matteo degli Afflitti di pubblicare le decisioni del sacro consiglio come norma de' tribunali (§ 9). Ciò a miglior dritto dovrebbe farsi per la corte suprema (2).

31. Invano però si potrebbe desiderar quest' accordo, quando la corte suprema non ispiega giurisdizione nella causa: così avverrebbe allorchè le parti son contente alla decisione, o quando per inosservanza di rito non può il lor ricorso essere ricevuto. Ma il ministero di grazia e giustizia riceve sempre, in esecuzione de' *regolamenti*, la notizia di tutte le decisioni; e la stessa corte suprema ha molte vie per averne conoscenza o da altre decisioni, o dalle parti stesse. Allora è, che osservando alcun trapassamento di quel triplice confine, entro il quale è ristretta l' *interpetrazione giudiziaria*, il ministero pubblico presso la corte suprema, o per commessione del ministro, o per altra notizia ch' ei n' abbia, provoca l' annullamento nel solo *interesse della legge* (3). In questo solo caso ella annulla d' ufizio senza ministero di parti; statuisce senza rinvio sulla quistione di legge; e repristinando da' se il vero senso di essa, senza alterare il dritto di chi

(1) L. 13, D. I, 3, *de legibus*.
(2) E si fece col *supplimento colla collezione delle leggi*.
(3) *De iure constituto*, *de iure constitutionis*, secondo l' espressioni del giureconsulto Macro, *sup*. § 21. — Art. 17 del decr. 3 apr. 1812, conservato negli art. 125 e 126 della l. org. nap., e negli art. 137 a 140 della l. org. sic.

riposa all'ombra del giudicato, fa valer questo, non come un vero giudicato, ma come una transazione fra le parti, restaura la giurisprudenza, e primo braccio del legislatore, censura i giudici, lor mostra il vero sentiero, ed esercita la più nobile delle sue attribuzioni.

32. Talvolta poi, lungi dall'esservi accordo tra la corte suprema ed i tribunali del merito, i giudici stessi di rinvio, i quali non veggono nelle vostre decisioni una legge, ma semplicemente un'autorità ed una guida (§. 26), possono in contraddizione de' motivi del profferito annullamento, giudicare nel modo medesimo come giudicarono gli autori della decisione annullata. Questo al certo è un fenomeno assai grave; e perciò se avverso tal seconda decisione si produce ricorso, la legge ne presume sì dubbia e così importante la quistione, che l'assomiglia a'casi ne'quali l'antiche nostre leggi esigevano la riunione delle ruote del sacro consiglio (§ 15). Da ciò deriva che allora la corte suprema non può discutere il secondo ricorso che a camere riunite, le quali debbon esser presedute dal ministro stesso di grazia e giustizia (1). S'ella rigetta il ricorso, ecco l'accordo di cui sopra ragionevamo tra i tribunali del merito e la corte suprema (§ 30): questo allora dà a' giudici inferiori il più bell'esempio di moderazione e di ritorno volontario a' principii. S'ella poi vede veramente il caso sì dubbio che può al primo colpo d'occhio giudicarsi eccedere i confini della *interpetrazione giudiziaria*, allora sospende il giudizio, e ne fa rapporto al legislatore per l'*in-*

(1) Art. 27 dello decreto del 3 apr. 1817. — L'art. 131 della l. org. nap. rende facoltativo del ministro segretario di stato un tale intervento. L'art. 131 della l. org. sic. non parla di unione di camere, perchè la corte suprema di Palermo non ha che una camera.

terpetrazione legislativa (1). Che se vede chiaro l'errore delle due corti, allora annulla la seconda volta; e così dalla unione delle camere la sua autorità diventa più solenne, e tale forse da ottenere una convenevole deferenza da' giudici del merito, onde impor termine ad ogni controversia (2). Ma se mai, o per

---

(1) La prima volta che secondo l' art. 27 del decr. del 3 apr. 1812 si trattarono cause in corte suprema a camere riunite, fu sotto la presidenza del gran-giudice ministro di grazia e giustizia nel dì 22 febb. 1815. Tre cause furono discusse in quel giorno. La prima fu di *Felice Carbone*, nella quale la corte suprema credette sì dubbia la quistione, e sì contrabbilanciata la sua opinione da quella delle due corti giudicatrici in contrario, che non volle passare al secondo annullamento, e propose la quistione al governo per l' *interpetrazione legislativa* della legge che veniva in disamina. Riferiremo questa causa in una nota alla conclusione del 19 ag. 1813.

(2) La seconda causa del detto dì 22 febb. 1815 fu di *Francesco Izzo*. La corte criminale di Terra di lavoro aveva assunto il principio che la severità della legge per i furti in pubblica strada, era anche applicabile a chi senza aggressione alla persona, involava insidiosamente qualche cosa o dalla sua sacca o dal di lui carro o soma. La corte suprema credette violata la legge, e con arresto del 6 settembre 1814 annullò la condanna (Fortunato comm., Winspeare m. p.). Ma la corte crim. di Napoli, in grado di rinvio, confermò la decisione di Terra di lavoro. La corte suprema a camere riunite, presedute dal gran-giudice, ministro di grazia e giustizia, annullò nuovamente, e rinviò la causa alla corte di Salerno (Canofari comm., Poerio m. p.). La corte di Salerno sposò i principii della corte suprema; e quest' accordo fissò la giurisprudenza sopra questa quistione. — Nella causa di *Camillo de Filippo* si trattava della intelligenza dell' art. 304 del cod. pen. fr., cioè se due omicidii avvenuti nel tempo stesso, ma senza che l'uno fosse servito di mezzo o di ragione dell' altro, constituissero una semplice reiterazione di misfatto, o un aggravamento tale che ne faceva un' omicidio preceduto o accompagnare o seguito dall' altro. La corte criminale di Chieti fu per la seconda opinione, e condannò a morte l' accusato. La corte suprema fu per la prima sentenza, e nel 17 sett. 1814 an-

ostentazione d' indipendenza, o per vera persuasione di animo, il terzo giudice dato alla causa, confermasse per i motivi medesimi le due prime decisioni, quale porebb' essere in questo caso la provvidenza della legge?

33. Il fonte unico di tutte le giurisdizioni è la potestà reale. L' amministrazione della giustizia che ne deriva, si distingue appo noi in due rami, contenzioso amministrativo, e contenzioso giudiziario. Al primo appartengono le leggi d' interesse pubblico; ma i magistrati che vi son preposti vi decidono spesso gravi quistioni d' interesse privato. Al secondo appartengono le leggi d' interesse privato; ma con esso è sovente mescolato l' ordine pubblico ed il pubblico interesse: anzi questo è primario in tutte le cause penali. Con tutto ciò nel ramo amministrativo il giudice d' appello, qual è la corte de' conti, non può pronunziare mai diffinitiva decisione: ella non dà che avvisi motivati al re, il quale statuisce poi nella causa. Imperocchè potendo le decisioni della corte de' conti ferire l' ordine pubblico, e fare stato in tutte le materie simili, la cognizione che il legislator le delega, non può giammai dall' autorità sua rimaner distaccata nè indipendente.

34. Or questa ch' è regola negli affari del contenzioso amministrativo, diventa nel sopra esposto caso una eccezione nel contenzioso giudiziario. Quando si son pronunziati due arresti conformi di annullamento dalla corte suprema, l' uno in camera ordinaria, l' al-

---

nullò la condanna (Canofari comm., Poerio m. p.). Tal condanna, in grado di rinvio, per i principii medesimi della corte di Chieti fu confermata dalla corte di Aquila. La corte suprema a camere riunite nel detto dì 22 febb. 1815 annullò nuovamente, e rinviò la causa alla corte crim. di Napoli. Questa adottò le massime della corte suprema, ove non ritornò più la causa; e la giurisprudenza fu ristabilita.

tro a camere riunite, e vi sono in contrario tre decisioni uniformi di tre corti o criminali o di appello, autorizzare la pronunziazione di un terzo annullamento, e poi di un quarto, e di un quinto, sarebbe un dar luogo ad una lotta interminabile ed indecente, togliere ogni confidenza ne' magistrati, e moltiplicare all'infinito le spese ed i rancori delle parti. Questo dunque è l'indizio certo, il contrassegno sensibile, che o la corte suprema, o i tribunali del merito, trapassando i confini della interpetrazione giudiziaria, sono entrati nel campo della legislativa. Chiara è dunque in questo caso l'insufficienza delle giurisdizioni per diffinire la causa (1). O dunque i litiganti dovrebbero correre a farsi giustizia colle loro mani, o più veramente dee cessare (2) nella causa la disposizione dell'art. 4 delle ll. cc. (§ 30), ed arrestarsi l'esercizio di ogni giurisdizione ne' magistrati, onde al re si rassegni la causa, il quale, secondo

---

(1) Art. 27 dello decr. del 3 apr. 1812.—Art. 131 della l. org. nap. — La gran-corte di cassazione secondo l' organizzazione del 1809 (v. la nota alla pag. 12) provocava l'interpetrazione legislativa nel secondo giudizio col numero stesso di consiglieri che avevano pronunziato il primo annullamento (art. 68 l. org., del 20 maggio 1808). Così si fa anche oggi in Sicilia per l'art. 131 della l. org. del 7 giugno 1819. Ma la corte suprema di Napoli, tanto pel decreto organico del 1812, quanto per la legge del 29 maggio 1817, *può* farlo anche nel secondo esperimento, come fece nella sopra indicata causa di *Carbone* (§ 32): *dee* farlo sempre nel terzo.

(2) Nel senso del *cessare* de' Latini: *ut videatur magis obbligatio cessare, quam extincta esse*, disse Paolo nella l. 98, § 8, D. XLVI, 3 *de solutionibus*: si sospende cioè ogni giurisdizione de'giudici del merito e della corte suprema nella causa, fino a tanto che il re non decida l'articolo su cui cadde la contrarietà. Quando ciò si è fatto, allora la giurisdizione ripiglia vigore nel giudice del merito per la sola esecuzione e per tutte le altre quistioni non ancora decise.

ch' io stimo, verrebbe a deciderla, come fa nel contenzioso amministrativo (1). È il vero caso in cui *necessitas constituit ius* (2). Il nodo non può essere sciolto che dalla potestà sovrana:

Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus
Inciderit (3).

35. Nè sono io d'avviso che questo nodo debba consistere esclusivamente in una nuda e pura quistione di dritto. Vi può ben essere cassazione per contravvenzione alla cosa giudicata, per calcolo di trascorrimento di termini ne' giudizii d'inammessibilità di gravami, per difetto d'interesse e di qualità nelle parti, per mancanza di motivazione, per errori contro un titolo autentico, per eccesso di potere o attentati all' ordine pubblico e al buon costume, attentati non diffiniti particolarmente dalla legge, per obbligazioni naturali che la legge nemmeno entra a particolarizzare e diffinire, per contravvenzione alla legge del contratto, ed anche se mai ne sieno stati disnaturati e sconosciuti i caratteri. Innumerabili sono i casi in cui posson esser discordi la corte suprema ed i tribunali del merito in tutt' altro che per una interpetrazione autentica della legge. Posson esserlo nell' applicazione al caso particolare; posson esserlo ne' modi di esecuzione (4); ed importa altamente che l' armonia e l' accordo

(1) La pratica di questo procedimento ulteriore è stata poi diversa da questa mia prima opinione, come si vedrà nella detta conclusione del 19 agosto 1813.

(2) L. 40, D. I, 3, *de legibus*.

(3) Hor. de arte, v. 191 e 192.

(4) Ciò è renduto assai chiaro dopo le leggi organiche del 29 maggio 1817, e del 7 giugno 1819. Gli art. 131 di entrambe queste leggi sono relativi all' art. 2 della legge del 24 marzo 1817, che non lascia più luogo a dubitare cosa s' intenda qui per *interpetrazione di legge*. — V. l' ultima nota al § 36 della presente conclusione.

vi sieno ristabiliti dal sovrano medesimo, combinando tutti gli elementi della legge positiva, cioè *verba*, *vim et potestatem* (§ 26) con le regole comuni scritte per la sua applicazione , e con tutte le grandi considerazioni di pubblica utilità , di cui il re stesso è l'organo per essenza e il custode.

36. Non dobbiamo dunque arrestarci alle parole del decreto: che in questa contrarietà *l' interpetrazione della legge è di pieno dritto* (1) , quasi che in questo caso si esiga sempre una quistione pura ed astratta di dritto. L' unica ragione per la quale è necessario l'intervento del legislatore in questo caso , è l'insufficienza dell' autorità ordinaria conceduta da lui alle giurisdizioni per dare un termine finale alla controversia: questa ragione è indicata qui dalla legge nostra, come già solean fare i giureconsulti romani, *miliori vocabulo*. Ma noi dobbiam vedere più il caso contemplato, che la frase con cui il caso è chiamato (2). Ora nel caso che figura la legge, si parla indistintamente della contrarietà di sentenze tra la corte suprema ed i tribunali del merito , e se ne parla come di segno sensibile della necessità del ritorno della giurisdizione nelle mani di colui che l' ha deputata a' magistrati. Nè vi si distingue cosa alcuna , nè vi si parla di questo o di quel principio , di questa o di quella ragione di tal contrarietà: qualunque ella sia, il legislatore vi suppone errore d' interpetrazione di legge ,

---

(1) Dice l' art. 27 del decr. 3 aprile 1812: *Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima instanza uniforme alle due cassate , fosse impugnata per la via della cassazione , l' interpetrazione della legge è di pieno dritto.* Le istesse sono le parole delle quali fa uso l' art. 131 della l. org. nap.

(2) *Rei veritas potius , quam scriptum perspici debet.* L. 1 , C. IV , 22 , *plus valere quod agitur.*

ancorchè contenga un vero trapassamento di confini nelle attribuzioni della stessa corte suprema; e questa che *mitiori vocabulo* è detta necessità d'interpetrazione, non fa altro, chiunque sia l'autor dell'errore, che far cessare nella causa il divieto fatto a' giudici dall'art. 4 del cod. civ. (§ 30), ed obbligare la corte suprema a camere riunite a chiederne l'oracolo al re. Così il re ne risolve il dubbio *nella forma di regolamento di amministrazione pubblica* (1). — Fin quì chiara e testuale è

(1) Questa è la frase del decr. 3 apr. 1812. Ma nell'art. 131 della legge org. nap., si dice: *questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall' art. 2 della nostra legge de' 24 di marzo 1817*. Con quest' art. 2 della legge del 24 marzo 1817 si disse: *La forma stabilita pe' decreti avrà luogo in tutti quei casi ne' quali determineremo il modo di esecuzione delle leggi, l' applicazione e lo sviluppo de' principii fissati dalle medesime*. Dunque questa interpetrazione può esser richiesta o nel *modo di esecuzione delle leggi*, o nella loro *applicazione*, o nello *sviluppo de' loro principii*. Quella ch' è interpetrazion generale ed autentica, quella che non riguarda che il dubbio puro di legge, quella che tutti può avere i caratteri della legge, è il solo *sviluppo de' principii* fissati dalla legge medesima: questa, propriamente parlando, è l'*interpetrazione legislativa*. Quando poi il sovrano deve accorrere alle contrarietà che avvengono tra la corte suprema ed i tribunali del merito nell' *applicazione* a' casi particolari, e ne' *modi di esecuzione*, ciò non può farsi senza prender cognizione del merito della causa particolare, siccome accade in quasi tutti i casi, de' quali *supra* al § 35 demmo qualche esempio. Allora anche la necessità esige la sospensione del giudizio e l'intervento del legislatore, benchè il dubbio di legge sia di carattere meno legislativo dal primo, e più proprio di un affare tutto privato. Adunque le frasi, *dubbio di legge*, *interpetrazione di legge*, non debbono intendersi pel solo *sviluppo de' di lei principii*. Esse indicano tutto ciò che nel fatto forma il subbietto di quella contrarietà, per la quale si fa necessaria la cessazione dell' esercizio di ogni giurisdizione nella causa, e l'intervento del legislatore. Ciò fa conoscere quanto sia vasto il campo dell'art. 131 della l. org.

la legge: io non ho fatto ch' esporne l' occasione, la ragione, l' estensione. A me poi sembra discenderne, come conseguenza, che il re stesso metterà fine alla causa, come suol fare nel contenzioso amministrativo.

37. Le altre attribuzioni della suprema corte, cioè censura de' magistrati, custodia della disciplina, proposta annale de' miglioramenti legislativi (1), ne fan conoscere sempre più esser ella l' immagine, anzi la erede *ex asse* di quell' antichissimo sacro consiglio, de' di cui presidenti si formò poscia la camera reale (2). Da ciò dipende ch' ella giudichi le sospezioni, non meno che i casi in cui un giudice superiore *litem fecit suam*, ed i reati in ufizio di alcuni magistrati. Ma tutto ciò non riguarda la causa presente. Noi dobbiamo in questa primieramente conoscere se vi sia luogo a camere riunite; e poi su quali principii dobbiam discutere i mezzi ec. ec. (3).

---

(1) Anche la proposta de' suggetti alle magistrature vacanti si faceva dalla real camera, e ad essa se ne rimettevano le petizioni per informo e parere; sistema a cui oggi si sono sostituiti gli esami, preseduti dal primo presidente della corte suprema.

(2) Certamente è strano che fra tanti scrittori della storia del nostro patrio dritto, ben pochi si sono occupati a ridurlo a principii; più pochi a depurarlo di ciò che l' abuso e la tendenza all' arbitrio vi aveva introdotto; niuno per molti anni a farne un confronto ragionato con quelle che sembravano novità dal 1806 in poi. Facile è il copiare tutto ciò che si è scritto in Francia dopo la pubblicazione del codice. Ma che? forse il nostro paese mancava di egregii ingegni i quali avesser potuto esser ben altro che *comentatori copisti*? *O pudor! O magna Carthago probrosis altior Italiae ruinis!* Fortunatamente da qualche anno è svanito il prestigio; ed i nostri scrittori di dritto sono già napolitani scrittori.—V. *sup*. il § 5 alla *nota*.

(3) Qui si entrava nella seconda parte delle conclusioni. La pubblicazione di questa sarebbe poco utile nello stato attuale della giurisprudenza. — Il ricorso venne rigettato.